

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Presidente del Tribunale**

Sciogliendo la riserva che precede in ordine al ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della controversia proposto da MUTUATARI nei confronti della BANCA;

Esaminate le memorie di replica e di controp replica depositate dalle parti nei termini concessi in esito all'udienza del 22.03.2017;

Rilevato, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, che la procedura ex art. 696 bis c.p.c. integra uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che ha il fine, attraverso il mezzo della consulenza tecnica, di chiudere la controversia insorta tra le parti senza ricorrere al giudizio a cognizione piena;

Considerato che dalla natura della procedura deriva, da un lato, che la consulenza tecnica richiesta deve avere in sé la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della controversia ai fini della conciliazione della causa e, dall'altro (costituendo l'aspetto speculare della prima condizione), che non vi siano altre questioni, diverse da quelle oggetto della consulenza, in contestazione tra le parti, in quanto, diversamente ragionando, la consulenza tecnica preventiva si trasformerebbe in un accertamento tecnico preventivo privo del requisito dell'urgenza e, quindi, in un'anticipazione della consulenza che può essere disposto nel corso della causa di merito e perderebbe la sua natura di strumento peculiare diretto alla conciliazione della controversia;

Rilevato che, nel caso di specie, la consulenza tecnica richiesta ha ad oggetto soltanto una delle questioni che possono essere in controversia tra le parti, e cioè la verifica se l'indicatore sintetico di costo (ISC) indicato nel contratto di mutuo stipulato tra le parti sia corrispondente all'ISC calcolato in base alle condizioni previste contrattualmente, utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia e, specificamente, la metodologia del T.A.E.G. di cui al D.M. 08.07.1992, con la necessità, nel caso in cui fosse maggiore, di ricalcolare il piano di ammortamento del mutuo, gli importi versati in eccedenza, il debito residuo attuale e l'importo delle rate future, ma che tale questione presuppone la preventiva risoluzione di altre che sono giuridicamente e logicamente antecedenti e che, se risolte in senso positivo per la convenuta, appaiono dirimenti in ordine a quella oggetto della richiesta di consulenza tecnica: la verifica se, a fronte degli elementi prospettati dalla parte ricorrente, si versi in un'ipotesi di nullità parziale del contratto, con l'effetto della pretesa alla restituzione dell'indebito versato (obbligazione che, comunque, troverebbe sempre la sua fonte nel rapporto negoziale insorto tra le parti, con la sostituzione ex lege delle clausole difformi al D.M. 8 luglio 1992) o in un'ipotesi di inadempimento contrattuale o, ancora, in un'ipotesi risarcitoria da fatto illecito; l'accertamento se gli elementi indicati da parte ricorrente a fondamento dell'affermata erroneità del calcolo dell'ISC siano ancora regolati dal D.M. 8 luglio 1992 o anche dall'art. 121 del T.U.B., modificato dal D. Lg.vo n. 104/2010 e vincolato alle direttive della Banca d'Italia del febbraio 2011; la qualificazione della polizza incendio stipulata da parte ricorrente nell'ambito di quella contro gli infortuni;

Ordinanza, Tribunale di Pisa, Dott. Stefano Laganà del 02 giugno 2017

Ritenuto che, pertanto, tali valutazioni ed 'accertamento in diritto appaiono **prodromici** rispetto all'accertamento richiesto in sede di consulenza tecnica, che non sarebbe, pertanto, in alcun modo idonea a risolvere l'intera controversia tra le parti e ad avere quel fine conciliativo proprio della procedura;

Considerato che tali valutazioni in diritto non possono essere compiute, neppure *incidenter tantum*, dal giudice della procedura, che deve soltanto esaminare la sussistenza del *fumus boni iuris*, ma non può spingersi sino a surrogarsi nell'attività propria del giudice del merito, a meno di non trasformare l'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. in una procedura ibrida, in cui la risoluzione della controversia sarebbe in parte affidata alle decisioni del giudice (che, in ogni caso, non farebbero stato nelle decisioni di merito e sarebbero, quindi, *inutiliter date*) e, nel residuo, alle valutazioni del C.T.U., replicando sostanzialmente il modello del giudizio di merito e stravolgendo le finalità della consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite;

Rilevato che, in base a quanto esposto, deriva l'inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che vanno poste a carico del ricorrente le spese delle presente procedura, liquidate in complessivi € 3.235,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, C.N.P. ed IVA come per legge;

P.Q.M.

- A) Dichiaro inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da MUTUATARI in data 25.01.2017 contro la BANCA;
- B) Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese della presente procedura in favore della convenuta, liquidate in complessivi € 3.235,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi, C.N.P. ed IVA come per legge;
- C) Manda alla Cancelleria per la comunicazione via pec alle parti costituite..

Pisa 02/06/2017

Il Presidente del Tribunale
Dr. Salvatore Laganà

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*